

ESTRATTO della Seduta del 12 settembre 2013

OMISSIS

Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio, vista la propria delibera del 25 luglio 2013, dopo ampia discussione, delibera di approvare il seguente :

REGOLAMENTO dello SPORTELLO DEL CITTADINO

Art.1

Il presente Regolamento ha ad oggetto l'istituzione e la disciplina dello Sportello per il Cittadino da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, in conformità con quanto stabilito dalla Legge 31.12.2012 n.247 e dal Regolamento n.2 adottato dal C.N.F. in data 19.04.2013.

Per quanto di seguito non espressamente previsto, si fa integrale riferimento a quanto stabilito dalla Legge 31.12.2012 n.247 e dal Regolamento n.2 adottato dal C.N.F. in data 19.04.2013.

Art.2

Lo Sportello per il Cittadino, di seguito denominato anche solo "Sportello" è un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, così come intesi e previsti dal Regolamento del CNF.

Il servizio in oggetto viene fornito gratuitamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari con gestione e organizzazione di mezzi e persone propri.

E' esclusa dal servizio e vietata qualsiasi attività di consulenza legale ed informazione relativa ai giudizi pendenti. La violazione del presente divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Art. 3

Il servizio viene prestato nei tempi e secondo le modalità che il Consiglio dell'Ordine reputerà opportune in conformità con le esigenze manifestate dall'utenza e tenuto conto delle disponibilità al riguardo avute da parte del personale addetto allo sportello medesimo.

Lo sportello opererà nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio dell'Ordine in conformità dei criteri di cui sopra e, comunque, in misura non inferiore a due ore settimanali.

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà fornire al Consiglio i propri dati personali, anagrafici e fiscali, esibendo i relativi documenti in corso di validità, specificando l'oggetto della propria richiesta e autorizzando il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge.

La fornitura dei dati, delle autorizzazioni e del consenso di cui sopra costituisce condizione indispensabile alla fruizione del servizio in oggetto.

Il Consiglio non può richiedere né può ricevere alcun documento da parte dell'utente del servizio; ogni documento potrà solo essere esibito da chi intende fruire del servizio di sportello.

Non viene redatto alcun verbale in relazione al servizio di sportello fornito.

I dati relativi ai soggetti e all'oggetto del servizio di sportello reso, sono registrati dal Consiglio e conservati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in apposito Elenco, tenuto dal Consiglio ai fini dell'organizzazione del servizio.

È onere dei Consiglieri dell'Ordine, prestare il servizio in oggetto, per tutta la durata del mandato; essi pertanto sono iscritti di diritto nell'Elenco di cui al presente articolo.

Fermi gli altri requisiti stabiliti dal Regolamento del CNF, nell'Elenco dei professionisti disponibili a prestare il servizio in oggetto possono essere iscritti tutti gli avvocati che abbiano almeno 12 anni di iscrizione all'albo ordinario tenuto dal Consiglio e comprovata esperienza nei settori di competenza dai medesimi indicati.

L'inserimento negli elenchi è subordinato alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio.

L'Elenco è soggetto a revisione periodica, con cadenza almeno biennale.

Il venir meno di uno dei requisiti è motivo di immediata esclusione dall'elenco.

Art. 5

Considerati i divieti e le incompatibilità di cui all'art. 5 Regolamento CNF n.2 del 19.04.2013, nell'istanza di inserimento negli elenchi gli avvocati interessati e comunque immediatamente al verificarsi dei presupposti di incompatibilità previsti dalla normativa, l'avvocato che intenda essere iscritto o sia già iscritto nell'Elenco in oggetto, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine i dati relativi ai propri colleghi di studio, i soci, gli associati, il coniuge ed i parenti avvocati, ivi compresi quelli iscritti negli elenchi speciali, o praticanti abilitati. La violazione di quanto sopra previsto, così come ogni omissione o comunicazione non veritiera, costituisce grave responsabilità disciplinare.

All'avvocato che ha svolto attività di sportello e ai suoi colleghi di studio, soci, associati, o che esercitino l'attività nel medesimo studio, al coniuge e ai parenti fino al 2° grado è fatto divieto di assumere l'incarico professionale relativo alla questione che ha costituito oggetto dell'attività informativa e orientamento di sportello. La violazione di quanto previsto costituisce grave responsabilità disciplinare.

All'avvocato che svolge il servizio allo sportello è fatto divieto di fornire indicazioni di colleghi anche esterni al proprio studio o comunque diversi da quelli di cui all'art.5 Reg.CNF; la violazione di tale divieto costituisce grave infrazione disciplinare.

Art. 6

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.

Delibera, altresì che

Le istanze di inserimento negli Elenchi degli avvocati disponibili a svolgere attività allo Sportello del Cittadino, predisposte secondo le indicazioni di cui ai Regolamenti del CNF e del COA dovranno pervenire presso la Segreteria del Consiglio in forma cartacea **entro venerdì 18 ottobre 2013**.

OMISSIS

Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario
Avv. Silvio Zicconi

Il Presidente
Avv. Francesco Milia